

Informativa per gli associati n. 01 dell' 11 gennaio 2012

LA "MANOVRA MONTI" (D.L. 6.12.2011 N. 201) – LIMITE ALL'UTILIZZO DI CONTANTI E ASSEGNI.

1 PREMESSA

Il D.L. 6.12.2011 n. 201, c.d. "manovra Monti", ha ridotto da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite relativo all'utilizzo del denaro contante, all'emissione di assegni "trasferibili" (o "liberi") ed al saldo dei libretti di deposito al portatore.

In particolare:

- è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.);
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro;

Entrata in vigore

Il D.L. 6.12.2011 n. 201 è in vigore dal 6.12.2011. In sede di conversione in legge, peraltro, si è stabilito che non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 ed il 31.1.2012 e riferite alle nuove limitazioni d'importo.

Di seguito si riepilogano le disposizioni del D.L. 201/2011 in tema di tracciabilità, tenendo conto delle modifiche apportate in sede di conversione.

Variazioni dei limiti

Si ricorda che i suddetti limiti sono stati più volte modificati. La seguente tabella schematizza gli importi delle soglie in relazione agli ambiti temporali di riferimento.

Variazioni dei limiti relativi all'uso del contante, degli assegni "liberi" e dei libretti al portatore	
Ambito temporale di riferimento	Soglia
Fino al 29.4.2008	12.500,00 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	5.000,00 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010	12.500,00 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011	5.000,00 euro
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011	2.500,00 euro
Dal 6.12.2011	1.000,00 euro

2 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI

Per effetto della modifica introdotta dal D.L. 201/2011 è, innanzitutto, disposto che:

- è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro;
- il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

L'intermediario abilitato, infatti, dopo aver accettato per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante, "rilevando" l'operazione, "identificando" le parti interessate e "comunicando" i dati all'Anagrafe dei rapporti finanziari presso l'Agenzia delle Entrate.

2.1 VALORE OGGETTO DI TRASFERIMENTO ED OPERAZIONI FRAZIONATE

Sempre con riguardo al nuovo limite di trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, appare opportuno ricordare come, in esito alle modifiche inserite dal DLgs. 151/2009 (c.d. "correttivo antiriciclaggio"), sia stato precisato che:

- il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento;
- il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Tramite tali modifiche è stata riconosciuta l'ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi "inferiori alla soglia" sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificialmente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

In pratica, ad esempio, l'acquisto di un bene per 5.000,00 euro può essere oggi rateizzato in dieci *tranche* in contanti da 500,00 euro cadauna, ma non in cinque da 1.000,00 euro.

2.2 PROFILI SANZIONATORI

La violazione dei limiti in esame implica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito (fatta salva l'efficacia degli atti), con potenziale coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante.

2.2.1 Sanzione minima

La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.

In relazione alle violazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia di 1.000,00 euro, quindi, si corre il rischio di una sanzione notevolmente superiore all'importo trasferito.

2.2.2 Ipotesi aggravate

La sanzione, inoltre, è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati.

In particolare, nel caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante (nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) superiori a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria:

- dall'1% al 40% dell'importo trasferito, ove questo sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro;

- dal 5% al 40% dell'importo trasferito, ove questo sia superiore a 50.000,00 euro, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.

3 ASSEGNI

Il D.L. 201/2011 apporta modifiche anche in materia di:

- assegni bancari e postali;
- assegni circolari, vaglia postali e cambiari.

3.1 ASSEGNI BANCARI E POSTALI

Quanto agli assegni bancari e postali, occorre ricordare che essi sono rilasciati dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente, tuttavia, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro.

Tali assegni devono recare non solo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro).

Profili sanzionatori

In caso di violazione di tale prescrizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito.

La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.

La sanzione minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro; si va, quindi, dal 5% al 40% dell'importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.

3.2 ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI

Gli assegni circolari, nonché i vaglia postali e cambiari, sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità. Il D.L. 201/2011 precisa che i clienti possono richiederne per iscritto il rilascio senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro), pagando, per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro.

Profili sanzionatori

Anche per la violazione di tali disposizioni trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito.

Anche in tal caso:

- la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro;
- la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro; si va, quindi, dal 5% al 40% dell'importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.

3.3 ASSEGNI EMESSI ALL'ORDINE DEL TRAENTE

Si ricorda, inoltre, che gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente ("a me medesimo" o "a me stesso"), qualunque sia l'importo, non possono circolare, potendo essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

Anche per la violazione di tale disposizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito e:

- la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro;
- la sanzione minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro; si va, quindi, dal 5% al 40% dell'importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.

4 OBLAZIONE

In forza dell'istituto dell'oblazione è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Questa soluzione è da prendere in seria considerazione soprattutto alla luce del fatto che, a tali fini, non è attribuito rilievo alla sanzione minima di 3.000,00 euro. Ne deriva, ad esempio, che la violazione per il pagamento in contanti di un importo pari a 2.500,00 euro potrebbe essere sanata con un esborso di 50,00 euro (il 2% dell'importo trasferito, cioè il doppio del minimo edittale).

Ambito di applicazione

Tale istituto, però, trova applicazione solo per le violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro contante ed all'emissione di assegni bancari, postali e circolari e solo per importi non superiori a 250.000,00 euro.

Il pagamento in misura ridotta, inoltre, non è esercitabile da chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

5 COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Si segnala, infine, la previsione di un ulteriore obbligo in capo alle banche, a Poste Italiane S.p.A., agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio, nonché ad ogni altro operatore finanziario, con riguardo ai rapporti con essi intrattenuti.

A decorrere dall'1.1.2012, infatti, gli operatori finanziari, in relazione ai suddetti rapporti, sono obbligati a **comunicare periodicamente** all'Anagrafe tributaria:

- le **movimentazioni** che hanno interessato i rapporti;
- le **informazioni** relative ai rapporti;
- l'**importo** delle operazioni.

5.1 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari ed il Garante per la protezione dei dati personali (precisazione inserita in sede di conversione in legge del D.L. 201/2011), saranno stabilite le modalità della suddetta comunicazione, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali.

Sempre in sede di conversione in legge del D.L. 201/2011, si è precisato che il suddetto provvedimento dovrà anche prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione (che non potrà superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

5.2 FINALITÀ DELLA COMUNICAZIONE

Le informazioni comunicate secondo quanto sopra indicato, quindi, sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo criteri individuati con

provvedimento della stessa Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

5.3 COORDINAMENTO CON I LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE

La novità appare da correlare con i nuovi limiti all'utilizzo del denaro contante, dal momento che l'abbassamento di questi ad un importo che non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro comporterà la moltiplicazione delle operazioni "tracciabili" che saranno oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, con dati utilizzabili ai fini dei controlli.